



Roma

13 OTT. 2006

Ministero della Salute

Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
(Ufficio VIII ex DGVA)

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

E.p.c. Al Centro Servizi Nazionale
C/O I. Z. S. Abruzzo e Molise
TERAMO
Fax 0861.332310

1 PROT. DGVA.VIII/36648/P- I.S.i/8

Risposta al: Foglio del...

OGGETTO:

Decisione della Commissione 2006/28/CE -
autorizzazione deroga alla marcatura - modalità di
comunicazione alla BDN.

La Decisione 2006/28/CE consente di autorizzare le aziende, in possesso di specifici requisiti, a prorogare fino a sei mesi di età i tempi di marcatura dei vitelli di vacche nutrici non destinate a produrre latte.

La concessione dell'autorizzazione all'azienda, come già ribadito con nota esplicativa del 15 giugno 2005, è subordinata alla contemporanea presenza dei requisiti elencati nell'articolo 2 della succitata Decisione.

L'Autorità competente sul territorio è tenuta alla verifica del rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- L'azienda pratica l'allevamento all'aperto e le vacche nutrici sono allevate in maniera estensiva;*
- L'area geografica in cui sono tenuti gli animali è caratterizzata da considerevoli svantaggi naturali e conseguentemente i contatti fisici con gli esseri umani sono ridotti;*
- Gli animali non sono abituati a contatti regolari con gli esseri umani e si comportano in maniera aggressiva.*

Le autorizzazioni delle aziende interessate alla proroga della marcatura, previa verifica sul campo dei requisiti, sono comunicate alla BDN al fine della registrazione. Da un controllo degli elenchi delle aziende attualmente comunicate alla BDN per la registrazione delle autorizzazioni, si sono evidenziate alcune discrepanze per quanto attiene il possesso dei requisiti necessari per la concessione della deroga alla marcatura. In tali elenchi compaiono allevamenti il cui orientamento produttivo è indicato da latte e che, in quanto tali, sono esclusi dall'autorizzazione alla proroga della marcatura ai sensi dell'art. 1 della Decisione in oggetto. Ai fini dell'inserimento delle autorizzazioni nella BDN devono essere comunicati allevamenti con orientamento produttivo da carne o misto e per, questi ultimi, va precisato che la deroga è applicabile esclusivamente ai figli di vacche nutrici non destinate alla produzione di latte e allevate in maniera estensiva.

Pertanto gli allevamenti già comunicati alla BDN, e il cui orientamento produttivo è indicato da latte, non verranno presi in considerazione ai fini della registrazione dell'autorizzazione se non dopo i necessari aggiornamenti dell'anagrafica dell'allevamento in merito all'orientamento produttivo.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

per Fer